



IL TRIBUNALE FEDERALE

All'esito dell'udienza in camera di consiglio del giorno 11 del mese di novembre 2024, alle ore 9:00, in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom, organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), così composto:

Avv. Fabio Iudica - Presidente

Avv. Stefano Feltrin - Componente

Avv. Stella Riberti - Componente Relatore

per decidere in ordine al procedimento instaurato su ricorso presentato dal:

Signor Ignazio Sagheddu (tessera FIDAL n. NU0286) contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), attraverso l'avvocato Fabio Maria Fois, dal quale è rappresentato e difeso, avente ad oggetto la richiesta di:

"annullamento del provvedimento di esclusione, comunicato con PEC del 29/10/2024, del ricorrente dalla candidatura al Consiglio Regionale FIDAL Sardegna per il quadriennio 2025/2028 di cui all'assemblea regionale del 08/12/2024 nonché il provvedimento, pubblicato in data 30/10/2024 sul sito federale, di ammissione dei candidati e, per l'effetto, disporre l'ammissione".

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il procedimento trae origine dal summenzionato ricorso, sottoscritto il 5 novembre 2024, presentato dall'avvocato Fois per conto del signor Ignazio Sagheddu nei confronti della FIDAL ai sensi dell'art. 54, comma 7, lett. a) del Regolamento Organico Federale FIDAL, sulla base del rilievo che *"La candidatura presentata dall'odierno ricorrente è perfettamente valida e legittima. L'odierno candidato è tesserato regolarmente come dirigente (allegato n. 4) accompagnatore dell'ASD Atletica Olbia. L'esclusione scaturirebbe dalla mancata sottoscrizione "dell'informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, come da modulistica allegata sul sito FIDAL"*.

2. In particolare, il Comitato Regionale FIDAL Sardegna ha indetto per la data dell'8 dicembre 2024 l'assemblea regionale per l'elezione del Consiglio Regionale FIDAL Sardegna per il quadriennio 2025/2028.



3. In data 25 ottobre 2024, l'odierno ricorrente, in qualità di presidente e rappresentante legale della A.S.D. Polisportiva Gonone Dorgali, ha presentato a mezzo PEC la propria candidatura a consigliere regionale (documento n. 1 allegato al ricorso).

4. In data 29 ottobre 2024, la Commissione Elettorale ha notificato all'odierno ricorrente il provvedimento di esclusione della candidatura del ricorrente a consigliere regionale FIDAL Sardegna per il quadriennio 2025/2028 avendo ritenuto la candidatura del signor Sagheddu *“non valida, in quanto non è stata allegata e sottoscritta la dichiarazione sulla presa visione dell'informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, come da modulistica allegata sul sito FIDAL”*.

5. Il giorno successivo, la FIDAL ha pubblicato sul proprio sito internet l'elenco di tutte candidature a consigliere regionale ammesse, tra le quali non è stato incluso il nominativo dell'odierno ricorrente.

6. In data 5 novembre 2024, il signor Sagheddu ha presentato avanti a questo Tribunale Federale ricorso *“ex art. 54 comma 7 del Regolamento Organico Federale FIDAL e contestuale istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato e adozione di idonee misure cautelari”* in relazione al provvedimento di esclusione della propria candidatura. Con il proprio ricorso il ricorrente ha lamentato (i) l'illegittimità del provvedimento di esclusione della propria candidatura e (ii) il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorrente ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:

in accoglimento del ricorso annullare il provvedimento di esclusione, comunicato con PEC del 29/10/2024, del ricorrente dalla candidatura al Consiglio Regionale FIDAL Sardegna per il quadriennio 2025/2028 di cui pubblicato in data 30/10/2024 sul sito federale, di ammissione dei candidati e, per l'effetto, disporre l'ammissione;

con ogni conseguenziale provvedimento anche in ordine alle spese di lite.”

7. Il Tribunale Federale, con provvedimento del 6 novembre 2024, ha fissato la Camera di Consiglio per decidere in ordine al ricorso di cui sopra per il giorno 11 novembre 2024, ore 9:00, in modalità da remoto.

8. In sede di udienza, sono comparsi il ricorrente signor Sagheddu sia personalmente sia per il tramite del proprio difensore, Avv. Fois, nonché il Presidente del Consiglio Regionale FIDAL Sardegna, signor Lai.





9. L'Avv. Fois, nel riportarsi integralmente al proprio ricorso, ha precisato su richiesta del Tribunale Federale quanto segue:

- (i) che la candidatura presentata dal signor Sagheddu dovrebbe ritenersi valida attesa l'irrilevanza – rispetto alla finalità del modulo di candidatura – della specifica sottoscrizione dell'autorizzazione ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali contenuta all'ultima pagina del modulo di candidatura pubblicata sul sito ufficiale della FIDAL e, soprattutto, in quanto tale mancata sottoscrizione non rientrerebbe nell'elenco tassativo dei motivi di esclusione della candidatura; e
- (ii) di non aver ad oggi presentato, e che il signor Sagheddu non ha ad oggi presentato, richiesta di accesso agli atti per ottenere copia del provvedimento di rigetto della candidatura presentata dal ricorrente, emesso dalla Commissione Elettorale preliminarmente alla comunicazione ricevuta dal signor Sagheddu in data 29 ottobre 2024.

10. All'esito dell'udienza, il Tribunale Federale si è riservato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale analizza nel prosieguo i motivi posti a fondamento del ricorso presentato dal signor Sagheddu.

a) Sulla pretesa illegittimità del provvedimento di esclusione

L'odierno ricorrente ritiene di possedere tutti i requisiti di candidabilità alla carica di consigliere regionale, in ragione della sua qualità di dirigente validamente tesserato per l'anno 2024, in conformità all'art. 36 dello Statuto Federale. Ritiene altresì che la mancata sottoscrizione del modulo privacy non possa assumere rilevanza ai fini dell'esclusione della candidatura, in difetto di espressa disposizione in merito alla necessità della sottoscrizione del predetto modulo. Inoltre, il ricorrente ritiene che la Commissione Elettorale avrebbe dovuto esercitare il c.d. “*soccorso istruttorio*” al fine di accertare il possesso da parte del ricorrente dei requisiti di ammissibilità della candidatura e, di conseguenza, ammettere la candidatura stessa. In particolare, la Commissione Elettorale avrebbe potuto e dovuto accertare la circostanza per cui il ricorrente, essendo tesserato in qualità di dirigente, è tenuto alla sottoscrizione di un'informativa privacy “*che è in grado di estendere la sua efficacia anche in relazione a procedure elettorali all'interno dell'ordinamento federale (cfr. allegato 5)*”.

Il Tribunale Federale non ritiene fondati i motivi adottati dall'odierno ricorrente per le ragioni di seguito esposte.



Sul sito ufficiale della FIDAL è tutt'oggi disponibile (al seguente hyperlink: https://www.fidal.it/upload/sardegna/assemblea%20elettiva%20fidalsardegna%202024_2025/Modello%20Presentazione%20Candidatura%202025_2028.pdf) il modulo di candidatura alla posizione di membro del Comitato Regionale Sardegna, come pubblicato a seguito dell'indizione dell'assemblea elettiva fissata per il giorno 8 dicembre 2024 (<https://sardegna.fidal.it/content/Assemblea-Regionale-Elettiva/173201>). Il suddetto modulo di candidatura è chiaramente composto da tre pagine, della quale l'ultima consiste nel modulo privacy oggetto di contestazione da parte dell'odierno ricorrente.

È dunque di tutta evidenza che il modulo di candidatura oggetto di pubblicazione all'hyperlink sopra riportato, e del quale è richiesta la presentazione ai fini dell'ammissibilità della candidatura da parte di ciascun candidato consigliere, è composto da tre pagine, come pubblicato all'hyperlink sopra indicato.

In aggiunta a quanto sopra, il Tribunale rileva come, in sede di presentazione della propria candidatura (documento n. 1 allegato al ricorso), l'odierno ricorrente non abbia evidenziato o fatto in qualche modo presente la circostanza – fatta valere in sede di ricorso – per la quale a suo dire non sarebbe stata necessaria la sottoscrizione della terza pagina del modulo di candidatura (modulo privacy), in ragione della precedente sottoscrizione di analogo documento al momento del tesseramento in qualità di dirigente. A tale riguardo, il ricorrente ha prodotto *sub* documento n. 5 allegato al ricorso il modulo di informativa privacy che i dirigenti sarebbero tenuti a sottoscrivere al momento del tesseramento. Tuttavia, tale modulo risulta privo di sottoscrizione da parte del ricorrente, senza che vi sia dunque prova del possesso da parte del ricorrente di tale modulo sottoscritto.

Ad ogni modo, il Tribunale Federale ritiene che non sia compito del medesimo la valutazione circa la necessità, o meno, di includere il modulo privacy all'interno del modulo da presentare per la candidatura a membro dei Comitati Regionali FIDAL, né che sia compito della Commissione Elettorale verificare, sulla base del soccorso istruttorio, l'eventuale sussistenza del possesso, in capo a ciascuno dei singoli candidati, del modulo privacy, relativo al tesseramento quali dirigenti, tesserati, o altro, e financo valutare l'estensione del relativo contenuto rispetto al modulo privacy incluso nel modulo di candidatura pubblicato sul sito federale.

Con riguardo all'istituto del soccorso istruttorio, il Tribunale Federale, come già statuito, si pone in linea con recente decisione resa dal Consiglio di Stato secondo cui “*la particolare celerità del*



subprocedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni Elettorali [...] che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme” (Cons. Stato sentenza n. 5367/2020).

Il Tribunale Federale ritiene, pertanto, anche sulla scorta della citata sentenza, che il soccorso istruttorio, specie in ambito elettorale, non possa essere usato per sanare *ex post* la documentazione incompleta: diversamente, sarebbero illegittimamente lesi i diritti e gli interessi degli altri candidati nonché i fondamentali principi di trasparenza della competizione elettorale, *par condicio* e autoresponsabilità (Cons. Stato sentenza n. 1236/2019), atteso che si vedrebbe illegittimamente riconosciuto un termine maggiore degli altri candidati per formalizzare la propria candidatura.

In aggiunta a quanto sopra, il Tribunale Federale ritiene che non possa considerarsi violato il principio di tassatività delle cause di esclusione, in mancanza di alcun elenco tassativo di tali cause. Per contro, si ritiene opportuno evidenziare l'importanza del rispetto della forma richiesta ai fini della presentazione delle candidature, tanto per la posizione di membro della Commissione Regionale quanto, naturalmente, qualsiasi altra carica federale.

b) Sul preteso difetto di motivazione del provvedimento di esclusione della candidatura

Con il secondo motivo di ricorso, il signor Sagheddu ha contestato il fatto che *“il provvedimento di esclusione non indica le disposizioni in forza delle quali sarebbe motivata, sotto il profilo giuridico, la disposta esclusione”*.

Anche tale motivo non può essere accolto dal Tribunale Federale. Invero, il provvedimento allegato al ricorso *sub* documento n. 2 contiene solamente il messaggio ricevuto tramite PEC dalla Commissione Elettorale della Regione Sardegna in data 29 ottobre 2024 volto a comunicare il rigetto della candidatura *“in quanto non è stata allegata e sottoscritta la dichiarazione sulla presa visione dell’informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, come da modulistica allegata sul sito FIDAL”*.

La comunicazione oggetto del ricorso appare sufficientemente, seppur succintamente, supportata dalle ragioni alla base della decisione della Commissione Elettorale di respingere la candidatura dell'odierno ricorrente. La predetta comunicazione contiene invero gli elementi necessari affinché il signor Sagheddu potesse, sulla base delle ragioni addotte dalla Commissione Elettorale, decidere se esercitare, o meno, il proprio diritto di impugnazione e addurre motivi di fatto e di diritto a supporto della propria impugnazione, come in effetti ha fatto.





In ogni caso il provvedimento impugnato dal ricorrente consiste nella mera notificazione della decisione resa dalla Commissione Elettorale, non già il vero e proprio provvedimento di rigetto della candidatura emesso dalla Commissione medesima.

Qualora il ricorrente avesse voluto verificare il provvedimento di rigetto della candidatura onde analizzare le motivazioni integrali in esso contenute, avrebbe dovuto presentare, nelle more della presentazione del ricorso oggetto del presente giudizio, accesso agli atti al fine di richiedere copia integrale del provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione Elettorale il 20 ottobre 2024. Peraltro, una simile condotta si sarebbe posta in ossequio al dettato dell'art. 54, comma 7, lett. a) del Regolamento Organico Federale FIDAL a mente del quale *“Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredato da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione”* (n.d.r. enfasi aggiunta). Sulla base degli elementi probatori agli atti, il Tribunale Federale non ritiene che la comunicazione trasmessa al signor Sagheddu in data 29 ottobre 2024 fosse meritevole di riforma in ragione del preteso (ma non fondato né dimostrato) difetto di motivazione.

c) Sull'istanza cautelare

L'odierno ricorrente ha formulato, seppur solamente nel titolo del proprio ricorso, istanza cautelare per richiedere la sospensione del provvedimento oggetto di impugnazione. Tuttavia, alla luce delle argomentazioni che precedono, e che comportano la necessità di rigettare le istanze di merito del ricorrente, risulta carente il fondamentale requisito del *fumus boni iuris*.

Tanto basta per determinare la necessità di rigettare l'istanza di sospensione cautelare formulata dal signor Sagheddu.

d) Sulle spese di lite

Con riferimento alla richiesta di provvedimento in merito alle spese di lite formulata dal ricorrente, questo Tribunale ritiene di non emettere alcun provvedimento al riguardo in ragione del rigetto delle domande formulate dal ricorrente.

P.O.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, riunito in camera di consiglio mediante video conferenza, come sopra composto,

RIGETTA

integralmente le istanze formulate, anche in via cautelare, mediante il ricorso proposto dal Ricorrente signor **Ignazio Sagheddu**, nonché ogni altra istanza formulata dalla Resistente FIDAL.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

INCARICA

la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione al ricorrente, alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e al Comitato Regionale FIDAL Sardegna, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Così deciso in Roma, il giorno 12 novembre 2024

PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica

COMPONENTE: Avv. Stefano Feltrin

COMPONENTE RELATORE: Avv. Stella Riberti

